

euro. Il procedimento è collegato quanto a *petitum* e *causa petendi* alle cause intentate avanti al medesimo Tribunale dal Commissario Straordinario e dalla Regione Calabria.

- (iv) **Atto di citazione per risarcimento danni per l'inquinamento da DDT del Lago Maggiore.** È pendente innanzi al Tribunale di Torino un procedimento nel quale il Ministro dell'Ambiente ha convenuto in giudizio Syndial SpA chiedendo il risarcimento del danno ambientale quantificato in 2.396 milioni di euro in relazione all'inquinamento da DDT del Lago Maggiore asseritamente provocato dallo stabilimento di Pieve Vergonte. Il 1° marzo 2006 l'Avvocatura dello Stato in sede di tentativo di conciliazione espletato dal Giudice ha formulato una proposta transattiva che prevede il pagamento da parte di Syndial del 10% della richiesta di risarcimento danni pari a 239 milioni di euro; nel settembre 2006 il Giudice ha preso atto dell'impraticabilità dell'ipotesi transattiva.

Il Ministero dell'Ambiente ha emesso un decreto ministeriale con il quale ha disposto: (i) il potenziamento della barriera idraulica posta a protezione del sito; (ii) la presentazione di un progetto di bonifica del Lago Maggiore.

La società ha impugnato davanti al Consiglio di Stato il mancato accoglimento dell'istanza di sospensiva chiesta al TAR, a fronte del decreto del Ministero. Il Consiglio di Stato ha sospeso le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente.

È in corso il giudizio di merito davanti al TAR Piemonte.

- (v) **Causa promossa dal Comune di Carrara per il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza e il risarcimento danni.**

Il Comune di Carrara ha promosso avanti al Tribunale di Genova una causa con la quale ha chiesto alla Syndial SpA il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza e il risarcimento dei danni ambientali non eliminabili e dei danni morali, esistenziali e all'immagine. La richiesta è riferita a un incidente verificatosi nel 1984, a seguito del quale EniChem Agricoltura SpA (successivamente incorporata in Syndial SpA), allora proprietaria del sito, aveva posto in opera interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Nella causa è intervenuto il Ministero dell'Ambiente che ha chiesto il risarcimento del danno ambientale, quantificato complessivamente tra un minimo di 53,5 milioni di euro e un massimo di 93,3 milioni di euro, da ripartire tra le diverse società che hanno gestito lo stabilimento. Nel giudizio infatti Syndial ha convenuto, al fine di esserne garantita, la Rumianca SpA, la Sir Finanziaria SpA e la Sogemo SpA, che in precedenza erano state proprietarie del sito. È stata disposta la CTU che si è conclusa con il deposito della relazione finale le cui risultanze quantificano il danno ambientale in circa 15 milioni di euro. Il procedimento è in fase di decisione.

- (vi) **Ministero dell'Ambiente – Rada di Augusta.** Con Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2005, 14 settembre 2005 e 16 dicembre 2005, il Ministero dell'Ambiente ha impartito disposizioni alle società facenti parte del polo petrolchimico di Priolo, comprese Syndial e Polimeri Europa, di effettuare interventi di messa in sicurezza di emergenza con rimozione dei sedimenti della Rada di Augusta a fronte dell'inquinamento ivi riscontrato, in particolare dovuto all'alta concentrazione di mercurio, e che viene genericamente ricondotto alle attività industriali esercitate sul polo petrolchimico. Polimeri Europa ha impugnato a vario titolo gli atti del Ministero dell'Ambiente, eccependo in particolare le modalità con le quali sono stati progettati gli interventi di risanamento e acquisite le caratterizzazioni della rada. Il TAR Catania con decisione del luglio 2007 ha annullato nel merito le prescrizioni assunte nelle Conferenze di Servizi dal Ministero dell'Ambiente con riguardo al sito di Priolo e alla Rada di Augusta. Avverso la decisione del TAR il Ministero dell'Ambiente e i Comuni di Augusta e Melilli hanno proposto appello con istanza cautelare, davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. Nel gennaio 2008 è stata emessa la sentenza del TAR Catania che accoglie anche i due ricorsi proposti e non riuniti. Per quanto riguarda il TAR Lazio i ricorsi sono pendenti.

2. Altri procedimenti giudiziari e arbitrali

SYNDIAL SPA (EX ENICHEM SPA)

- (i) **Serfactoring SpA: cessione crediti.** Nel 1991 Agrifactoring SpA ha avviato un'azione giudiziaria avanti al Tribunale di Roma contro Serfactoring SpA (società partecipata al 49% dalla Sofid SpA, a sua volta controllata da Eni SpA). La pretesa ha per oggetto crediti per 182 milioni di euro (oltre interessi e rivalutazione) relativi a forniture di fertilizzanti che originariamente erano vantati da EniChem Agricoltura SpA (successivamente Agricoltura SpA in liquidazione, incorporata in EniChem SpA, oggi Syndial SpA) e Terni Industrie Chimiche SpA (incorporata da Agricoltura SpA, in liquidazione) nei confronti di Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche cedevano questi crediti a Serfactoring, che poi conferiva ad Agrifactoring mandato per il loro incasso. Agrifactoring garantiva di pagare l'ammontare di tali crediti a Serfactoring a prescindere dall'effettivo incasso. Successivamente alla messa in liquidazione dell'Agrifactoring, il liquidatore ha avviato il suddetto procedimento affermando che si era verificata la decadenza della garanzia di pagamento a suo tempo pattuita in conseguenza dell'intervenuta messa in liquidazione del debitore Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche nonché Serfactoring in via riconvenzionale hanno agito a loro volta contro Agrifactoring in liquidazione chiedendo la somma com-

plessiva di 97 milioni di euro circa a titolo di risarcimento dei danni, importo corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture emesse nei confronti di Federconsorzi rimaste insolute. Questo ammontare è stato successivamente ridotto a 46 milioni di euro circa a seguito del pagamento parziale dei crediti originari da parte del liquidatore della Federconsorzi e di altre compensazioni. Le cause riunite sono state decise dal Tribunale con sentenza parziale depositata il 24 febbraio 2004. La domanda di Agrifactoring è stata rigettata e quest'ultima è stata condannata al risarcimento del danno in favore di Serfactoring e Agricoltura, da determinare nel proseguimento del giudizio. Agrifactoring ha appellato la predetta sentenza parziale avanti la Corte d'Appello di Roma chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado. Agrifactoring ha chiesto la condanna di Serfactoring al pagamento della somma di circa 180 milioni di euro e il rigetto di tutte le domande di parte avversa, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Il Tribunale di Roma, presso cui è pendente il giudizio di primo grado per la sola determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni in favore di Serfactoring e Agricoltura, con ordinanza depositata il 18 maggio 2005, ha disposto la sospensione del giudizio sino alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma. Serfactoring, congiuntamente con Syndial, ha proposto il 23 giugno 2005 regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento e la rimessione della causa innanzi al Giudice che lo ha emesso. La Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata concedendo il termine per la riassunzione. La Serfactoring e la Syndial hanno provveduto a riassumere il giudizio.

ENI SPA

- (i) **Fintermica.** Fintermica ha sollevato contestazioni nei confronti di Eni nella gestione della *joint-venture* Jacorossi, con riferimento al preteso abuso dei ruoli chiave coperti da Eni SpA nella *joint-venture*, a detrimento degli interessi del socio, e al preteso comportamento dilatorio di Syndial nella cessione a Fintermica della quota in suo possesso della *joint-venture*. Le parti hanno convenuto di deferire la controversia ad arbitri. Ha avuto inizio la fase istruttoria.

SNAM PROGETTI SPA

- (i) **CEPAV Uno e CEPAV Due.** Eni partecipa ai consorzi CEPAV Uno (Eni 50,36%) e CEPAV Due (Eni 52%) che nel 1991 hanno stipulato con TAV SpA due convenzioni per la realizzazione, rispettivamente, delle tratte ferroviarie ad alta capacità/velocità Milano - Bologna (in fase di realizzazione) e Milano - Verona (in fase di progettazione). Nell'ambito del progetto di realizzazione della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano - Bologna, il 27 giugno 2003 è stato stipulato un Addendum al contratto tra il Consorzio CEPAV Uno e il committente TAV, in cui sono state ridefinite alcune condizioni contrattuali. Successivamente il Consorzio ha chiesto al committente il prolungamento dei tempi di ultimazione dei lavori e un'integrazione del corrispettivo di circa 800 milioni di euro. Il Consorzio e TAV hanno tentato di comporre amichevolmente la divergenza, interrompendo le trattative il 14 marzo 2006 a seguito delle proposte del TAV giudicate insoddisfacenti dal Consorzio. Il 27 aprile 2006 è stata notificata a TAV domanda di arbitrato, come previsto dalle clausole contrattuali. Nell'ambito del progetto della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano - Verona, il Consorzio CEPAV Due ha consegnato nel dicembre 2004 il progetto definitivo dell'opera sviluppato, come previsto dalla legge 443/2001 cosiddetta "Legge Obiettivo", sulla base del progetto preliminare approvato dal CIPE. Relativamente all'arbitrato intentato dal Consorzio nei confronti di TAV per ottenere il riconoscimento dei danni subiti a seguito dei ritardi imputabili a TAV nell'esecuzione delle attività di sua competenza, nel gennaio 2007 il collegio arbitrale con lodo parziale si è espresso a favore del Consorzio ribadendo il diritto al recupero dei maggiori costi sostenuti per le attività di progettazione. È in corso la consulenza tecnica ordinata dal collegio per stabilire la valutazione economica che sarà espressa nel lodo finale. Con Decreto Legge n. 7 del 31 dicembre 2007 è stata revocata, tra l'altro, la Concessione rilasciata a suo tempo dall'Ente Ferrovia dello Stato alla TAV SpA, relativa alla realizzazione della tratta ferroviaria Alta Velocità Milano - Verona. Gli effetti della revoca si estendono anche alla Convenzione che CEPAV Due ha stipulato con TAV SpA nel 1991. Nell'aprile 2007 è stato quindi proposto ricorso al TAR Lazio per l'annullamento dei provvedimenti del Ministero dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana assunti in applicazione al Decreto Legge di revoca delle concessioni a TAV. TAV si è impegnata a non richiedere la restituzione degli acconti sino alla decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea.

3. Interventi della Commissione Europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre autorità regolamentari

3.1 Antitrust

ENI SPA

(i) **Abuso di posizione dominante di Snam riscontrato dall'AGCM.** Nel marzo 1999 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a conclusione dell'istruttoria avviata nel 1997, ha: (i) riscontrato da parte della Snam SpA (incorporata in Eni SpA nel 2002) l'abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto e distribuzione primaria del gas naturale in relazione alle tariffe di vettoriamiento applicate e all'ammissibilità dei produttori al vettoriamiento; (ii) irrogato la sanzione pecuniaria di 2 milioni di euro; (iii) chiesto l'eliminazione delle infrazioni accertate. La Snam, nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, ha impugnato il provvedimento in questione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone incidentalmente la sospensione degli effetti. Con ordinanza del 26 maggio 1999, il Tribunale Amministrativo Regionale, rilevando tra l'altro come le prescrizioni imposte alla ricorrente sembrino essere in contrasto con il quadro di riferimento delineato dalla legge n. 9/1991 e con le linee ispiratrici della direttiva 98/30/CE, ha accolto la richiesta di sospensiva. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato non ha impugnato la decisione sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale. È pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il giudizio di merito sulla questione.

(ii) **Accertamento disposto dalla Commissione delle Comunità Europee per verificare l'eventuale partecipazione a intese o pratiche concordate, restrittive della concorrenza, nel settore delle paraffine.** Il 28 aprile 2005 si è svolto un accertamento, disposto dalla Commissione delle Comunità Europee, per verificare l'eventuale partecipazione di Eni SpA e delle sue controllate a intese o pratiche concordate, restrittive della concorrenza, nel settore delle paraffine. L'asserito comportamento anticoncorrenziale consisterebbe: (i) nella fissazione e nell'aumento dei prezzi; (ii) nella ripartizione di consumatori; (iii) nello scambio di segreti commerciali, quali le capacità di produzione e i volumi delle vendite. Successivamente, la Commissione ha chiesto informazioni in merito all'attività del Gruppo Eni nel settore delle paraffine e ad alcuni documenti acquisiti nel corso dell'ispezione.

Eni ha fornito gli elementi informativi. Attualmente si è in fase di istruttoria con la CE a seguito dell'invio dello *Statement of Objections* (SO). A fronte di questo contenzioso Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi. Nel dicembre 2007 si è svolta l'audizione finale.

(iii) **Accertamenti della Commissione Europea sugli operatori nel settore del gas naturale.** Nell'ambito delle iniziative avviate dalla Commissione Europea volte a verificare il grado di concorrenza nel settore del gas naturale all'interno dell'Unione Europea, in data 16 maggio 2005 è stata notificata a Eni la decisione della Commissione che ingiunge a Eni e a tutte le società da essa esclusivamente o congiuntamente controllate, di sottoporsi ad un accertamento ai sensi dell'art. 20, par. 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, al fine di verificare l'eventuale presenza di comportamenti o pratiche commerciali in violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, volti a ostacolare l'accesso al mercato italiano della fornitura del gas all'ingrosso o a ripartire il mercato con altre imprese coinvolte in attività di fornitura e/o trasporto del gas naturale. Nell'ambito dell'accertamento disposto dalla decisione citata, funzionari della Commissione Europea hanno proceduto a ispezioni e all'acquisizione di documenti presso le sedi di Eni Divisione G&P e di altre società del Gruppo. Analoghe iniziative sono state contestualmente assunte dalla Commissione nei confronti dei principali operatori europei del mercato del gas in Germania, Francia, Austria e Belgio.

Nell'aprile 2007 la Commissione Europea ha comunicato la decisione di avviare la fase di approfondimento delle indagini, in quanto dagli elementi fino ad ora raccolti è emerso il sospetto che Eni abbia adottato comportamenti di "*accaparramento di capacità e sub-investimento strategico relativamente ai gasdotti di trasmissione*", (comportamenti) diretti "*a escludere i concorrenti e ad arrecare un danno alla concorrenza e ai consumatori in uno o più mercati di fornitura in Italia*". Nella medesima comunicazione è chiarito che la stessa "*non implica che la Commissione detenga prove conclusive per dimostrare l'infrazione, piuttosto che la Commissione si occuperà del caso in modo prioritario*".

(iv) **TTPC.** Nell'aprile 2006 Eni ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo per il Lazio avverso il provvedimento del 15 febbraio 2006 con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva deliberato che la condotta posta in essere da Eni nel 2003 con riguardo all'esecuzione del piano di potenziamento del gasdotto TTPC di importazione del gas naturale dall'Algeria costituiva abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del Trattato UE. In quella sede l'Autorità inflisse a Eni una sanzione amministrativa di 390 milioni di euro ridotti a 290 milioni di euro in considerazione dell'impegno di Eni di attuare misure pro-concorrenziali, tra le quali in particolare il potenziamento del gasdotto in questione.

A fronte di questo contenzioso Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

Il TAR del Lazio ha in parte accolto il ricorso proposto da Eni annullando la quantificazione della sanzione, riconoscendo la non adeguata ponderazione da parte dell'AGCM delle circostanze addotte da Eni. Contro la sentenza del TAR hanno presen-

tato autonomo ricorso al Consiglio di Stato sia l'AGCM che Eni e TTPC. Nelle more del giudizio il pagamento della sanzione rimarrà in attesa di determinazione.

POLIMERI EUROPA SPA E SYNDIAL SPA

- (i) **Indagini per possibili violazioni della normativa antitrust connesse al settore degli elastomeri.** Nel dicembre del 2002 le autorità europee e statunitensi hanno avviato contestualmente indagini concernenti possibili violazioni della normativa *antitrust* nel settore degli elastomeri.

Attualmente risultano pendenti, innanzi alla Commissione Europea, indagini riguardanti i prodotti CR e NBR. In relazione alla procedura sul CR per presunte infrazioni commesse dal 1993 al 2002 nell'EEA. La Commissione Europea nel marzo 2007 ha inviato a Eni, Polimeri Europa e Syndial lo *Statement of Objections*, aprendo la seconda fase della procedura. Nel dicembre 2007 la Commissione Europea ha archiviato la posizione di Syndial relativamente al CR e ha contemporaneamente inflitto una ammenda pari a 132,16 milioni di euro in solido a Eni e Polimeri. Le società hanno presentato ricorso presso il Tribunale di Prima Istanza UE avverso tale decisione e hanno provveduto al pagamento dell'ammenda nel marzo 2008. Per quanto riguarda gli altri prodotti, le indagini hanno condotto all'accertamento di violazioni della normativa *antitrust* europea nelle BR-SBR. Con decisione del 29 novembre 2006 la Commissione Europea ha inflitto un'ammenda di 272,25 milioni di euro a Eni e Polimeri Europa in solido. Nel febbraio 2007 le Società hanno predisposto i ricorsi avverso tale decisione avanti al Tribunale di primo grado CE. La Commissione ha depositato un controricorso. In attesa dell'esito dei ricorsi, Polimeri Europa ha fornito una garanzia bancaria per 200 milioni di euro e versato il residuo importo della sanzione. Nell'agosto 2007 Eni ha avviato, presso il Tribunale di Milano, un'azione di accertamento negativo volta a ottenere una sentenza che attesti l'inesistenza del danno asseritamente subito dai produttori di pneumatici.

Relativamente all'NBR, è in corso un'indagine anche negli Stati Uniti, dove sono state instaurate *class action* in sede civile. La *class action* avviata in sede federale è stata abbandonata dagli attori; l'abbandono dovrà essere formalmente approvato dal Giudice federale.

Relativamente ad altri prodotti oggetto di indagine, sono stati definiti accordi transattivi sia innanzi alle autorità *antitrust* competenti sia in sede civile.

A fronte di questi contenziosi Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

3.2 Regolamentazione

Istruttoria n. 228/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulle modalità di informazione in materia di diritti di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas.

Con delibera 228/07 l'AEEG ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Eni, in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas, per valutare l'eventuale adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti e per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA

Procedimento di infrazione avviato dall'Ente Nazionale di regolamentazione del settore del gas in Argentina. L'Ente nazionale di regolamentazione del settore gas in Argentina ("Enargas") ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti di alcuni operatori del settore tra cui la Distribuidora de Gas Cuyana SA, società controllata di Eni. L'Enargas contesta alla società di non aver correttamente calcolato i fattori di conversione dei volumi per ricondurli a condizioni *standard* ai fini della fatturazione ai clienti e intima alla società di correggere, a partire dalla data della notifica (31 marzo 2004), i fattori di conversione nei termini della regolamentazione in vigore, senza pregiudizio dei risarcimenti e sanzioni che possano emergere dall'istruttoria in corso. La società impregiudicato ogni diritto di impugnativa del provvedimento, il 27 aprile 2004 ha presentato all'Enargas una memoria difensiva. In data 28 aprile 2006 la società ha presentato formalmente istanza di acquisizione documentale nei confronti di Enargas al fine di prendere conoscenza dei documenti sulla cui base viene contestata la presunta infrazione.

4. Contenziosi fiscali

ENI SPA

ICI Pineto

Con avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) emesso dal Comune di Pineto (TE) e notificato a Eni SpA nel dicembre 1999, è stata contestata l'omessa presentazione della dichiarazione, nonché l'omesso versamento ICI per gli anni dal 1993 al 1998 relativamente a quattro piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi installate nelle acque territoriali

del Mare Adriatico prospiciente la Regione Abruzzo. Conseguentemente è stato chiesto il pagamento di una somma complessiva di circa 17 milioni di euro a titolo di imposta, sanzioni per omesso versamento e omessa dichiarazione e interessi. Avverso tale avviso di accertamento è stato proposto ricorso con il quale è stato eccepito in via preliminare la carenza del potere impositivo del Comune in quanto il mare territoriale nel quale sono installate le piattaforme non rientra nel territorio comunale e, nel merito, la mancanza degli altri presupposti oggettivi previsti per l'applicazione dell'ICI. Il ricorso è stato accolto nei primi due gradi di giudizio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo con sentenza del gennaio 2001 e dalla Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila con sentenza del gennaio 2003. La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza del febbraio 2005 ha invece riconosciuto il potere impositivo del Comune anche sulle acque territoriali rinviando per la decisione di tutti gli altri motivi ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Il 22 febbraio 2007 si è tenuta l'udienza e si è in attesa del deposito della sentenza. Il 28 dicembre 2005, per le medesime piattaforme petrolifere, il Comune di Pineto ha notificato a Eni SpA analogo avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, per gli anni dal 1999 al 2004, con il quale è stato chiesto il pagamento di una somma complessiva di circa 24 milioni di euro a titolo di imposta, sanzioni e interessi, avverso il quale è stato proposto ricorso che è stato accolto con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo del 4 dicembre 2007.

Agip Karachaganak BV

Contestazioni per mancato pagamento di imposte con conseguente addebito di interessi e penali.

Nel luglio 2004 le competenti autorità kazakhe hanno notificato alle società Agip Karachaganak BV e Agip Karachaganak Petroleum Operating BV, rispettivamente azionista e società operatrice del contratto di Karachaganak, gli esiti di *audit* fiscali relativi agli esercizi 2000-2003. In sintesi le contestazioni riguardano il mancato pagamento di imposte in quota Eni per 43 milioni di dollari e la compensazione anticipata di crediti VAT in quota Eni per 140 milioni di dollari, con conseguente addebito di interessi e penali per complessivi 128 milioni di dollari. Entrambe le società hanno presentato ricorso. A seguito dell'accordo raggiunto il 18 novembre 2004 e di successivi incontri, le contestazioni originarie si sono ora ridotte a 26 milioni di dollari in quota Eni, importo comprensivo di imposte, sovrattasse e interessi. Gli incontri proseguono. Eni ha effettuato uno stanziamento al fondo rischi.

Agip KCO

Nel dicembre 2007 l'Amministrazione Finanziaria kazakha ha notificato alla società Agip KCO, operatore nel contratto di Kashagan, un avviso di accertamento relativo ai periodi d'imposta dal 2004 al 2006. Le imposte contestate, in quota Eni, comprensive di sanzioni ed interessi, ammontano a circa 235 milioni di dollari USA relative al mancato pagamento e indebite detrazioni di IVA e alla mancata applicazione di ritenute alla fonte su pagamenti a fornitori esteri. Con l'avviso di accertamento si informano inoltre le società partecipanti al contratto di Kashagan che sarà notificato un ulteriore accertamento per costi indeducibili, in quota Eni, per un importo di 188 milioni di dollari USA e di maggiori redditi imponibili in capo alle stabili organizzazioni kazakhe, in quota Eni, per 48 milioni di dollari USA. La società ha presentato ricorso. Eni ha effettuato uno stanziamento al fondo rischi.

5. Indagini della Magistratura

(i) **EniPower.** Nel giugno 2004 la Magistratura ha avviato indagini sugli appalti commessi dalla controllata EniPower, nonché sulle forniture di altre imprese alla stessa EniPower. Di dette indagini è stata data ampia diffusione dai mezzi di comunicazione e, allo stato delle conoscenze, ne è emerso il pagamento illecito di somme di denaro da aziende fornitrici di EniPower stessa a un suo dirigente che è stato subito licenziato. A EniPower (committente) e alla Snamprogetti (appaltatore dei servizi di ingegneria e di approvvigionamento) sono state notificate informazioni di garanzia ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nella riunione del 10 agosto 2004 il Consiglio di Amministrazione di Eni ha esaminato la situazione sopra descritta e ha condiviso l'avvenuta costituzione da parte dell'Amministratore Delegato di una *task force* incaricata di verificare il rispetto delle procedure di Gruppo nelle modalità di affidamento degli appalti e delle forniture da parte di EniPower e Snamprogetti e nella successiva esecuzione dei lavori. Inoltre il Consiglio ha indicato alle strutture di prestare fattiva e tempestiva collaborazione agli organi giudiziari inquirenti. Dagli accertamenti effettuati non sono emerse inadeguatezze nella struttura organizzativa o carenze nel sistema di controllo interno. Per alcuni aspetti specifici, le analisi sono state effettuate anche da consulenti tecnici esterni.

Eni, nell'ambito di una Linea Guida di fermezza e trasparenza, assumerà le deliberazioni che fossero necessarie per la costituzione di parte civile nel procedimento penale ai fini del risarcimento degli eventuali danni che fossero derivati dai comportamenti illeciti dei propri fornitori, dei loro e dei propri dipendenti.

Nel frattempo è stato notificato l'atto di conclusione delle indagini preliminari in cui EniPower e Snamprogetti non rientrano tra i soggetti giuridici indagati ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nell'agosto 2007 è stato notificato il

provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha chiesto lo stralcio, tra gli altri, delle società EniPower SpA e di SnamProgetti SpA per la successiva archiviazione. Il procedimento prosegue a carico di ex dipendenti delle predette società nonché nei confronti di dipendenti e dirigenti di alcune società fornitrici e delle stesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Eni SpA, EniPower e Snamprogetti si sono costituite parte civile nell'udienza preliminare.

- (ii) **Trading.** Nell'ambito di un'iniziativa giudiziaria in corso che vede coinvolti due ex dirigenti di Eni, che avrebbero percepito somme di denaro per favorire la conclusione di rapporti contrattuali con società operanti nel *trading* internazionale di prodotti petroliferi, il 10 marzo 2005 la Procura della Repubblica di Roma ha notificato a Eni SpA due provvedimenti di sequestro di documentazione afferente i rapporti fra Eni e le due società; nel procedimento Eni è parte offesa. Il pubblico ministero ha depositato richiesta di archiviazione non essendo stati raccolti elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
- (iii) **Consorzio TSKJ - Indagini della SEC e di altre autorità.** Nell'ambito delle indagini in corso della *Securities and Exchange Commission* degli USA (SEC) riguardanti presunti pagamenti impropri a pubblici ufficiali da parte del consorzio TSKJ (partecipato al 25% dalla Snamprogetti (Eni 43,41%) e, per la restante parte, da controllate della Halliburton/KBR, della Technip e della JGC), Eni e Snamprogetti hanno aderito positivamente alla richiesta SEC di collaborazione volontaria (così come nei confronti delle altre autorità che stanno svolgendo indagini), ricevuta nel giugno 2004, riguardante documentazione e altri elementi informativi in merito alla costruzione in Nigeria (Bonny Island) di impianti di liquefazione di gas naturale.
- (iv) **Misurazione del gas.** Nel maggio 2007 è stato notificato a Eni SpA e altre società del Gruppo un provvedimento di sequestro di documenti nell'ambito del procedimento n. 11183/06 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L'atto è stato notificato anche a cinque *top manager* del Gruppo oltre a società terze e loro dirigenti. Nell'atto istruttorio sono ipotizzati comportamenti in violazione di legge, a partire dall'anno 2003, con riferimento all'utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento delle accise alla fatturazione ai clienti nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza. Le violazioni contestate si riferiscono tra l'altro a fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Ciò ha comportato la notifica della relativa informazione di garanzia anche alle società (per quanto riguarda il gruppo Eni: Eni SpA, Snam Rete Gas e Italgas e altre società terze). Le società del Gruppo stanno cooperando con le autorità competenti in relazione alla predetta indagine.
- (v) **Agip KCO NV.** Nel novembre 2007 il *General Prosecutor* del Kazakhstan ha comunicato alla società Agip KCO NV l'avvio di un'indagine per la verifica di ipotesi di frode in merito alla assegnazione avvenuta nel 2005 di un contratto di appalto con il consorzio Overseas International Constructors GmbH.

6. Contenziosi chiusi

ENI SPA

Istruttoria dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in relazione all'utilizzo delle capacità di stoccaggio conferite per gli anni di stoccaggio 2004-2005 e 2005-2006.

Con delibera 23 febbraio 2006, n. 37/06 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato nei confronti di alcuni esercenti l'attività di vendita del gas, tra cui Eni SpA, un'istruttoria per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione all'utilizzo delle capacità di stoccaggio conferite negli anni termici 2004-2005 e 2005-2006.

Per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005 e per il periodo 1° ottobre 2005-31 dicembre 2005 dell'anno termico 2005-2006 l'Autorità ipotizza, in particolare, un utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione caratterizzato da un prelievo superiore ai quantitativi che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, sarebbero stati necessari per soddisfare le esigenze per le quali l'impresa di stoccaggio ha riconosciuto priorità nel conferimento della capacità di stoccaggio, in contrasto con l'assetto regolamentare definito con delibera 26/06.

Eni ha presentato ampie e documentate memorie a confutazione delle tesi dell'Autorità circa l'asserita antigiuridicità dei comportamenti contestati, tenuto conto delle circostanze che avevano comportato gli eccessi di prelievo segnalati e dell'intervenuta autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno termico 2004-2005. A chiusura dell'istruttoria avviata con delibera 37/06, l'AEEG, con la delibera n. 281/2006 del 6 dicembre 2006 ha stabilito "di irrogare a Eni una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della Legge 481/95, nella misura di 90 milioni di euro, di cui: a) 45 milioni di euro per aver violato il comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 nell'anno termico di stoccaggio 2004-2005; b) 45 milioni di euro per aver violato la predetta disposizione nell'anno termico di stoccaggio 2005-2006".

Eni ha provveduto al pagamento in forma ridotta (oblazione) ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle violazioni contestate in relazione all'anno termico 2004-2005 e ha proposto ricorso al TAR Lombardia avverso la delibera 281/06 chiedendo: (a) per il primo anno termico, l'accertamento della legittimità del pagamento della sanzione in misura ridotta e, in caso, di reiezione di tale domanda, l'annullamento della sanzione; (b) per il secondo anno termico, l'annulla-

mento della sanzione. Nel giugno 2007 il TAR Lombardia ha accolto il ricorso Eni, annullando la delibera n. 281/06 relativamente alla sanzione irrogata per l'anno termico 2005-2006 eccependo in particolare la natura presuntiva e quindi non probatoria degli elementi sulla base dei quali l'Autorità aveva irrogato la sanzione. Per quanto riguarda la sanzione relativa all'anno termico 2004-2005, per la quale Eni ha eseguito il pagamento in misura ridotta (oblazione), il TAR, in assenza di eccezioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della legittimità dell'oblazione. La sentenza non è stata impugnata dall'AEEG ed è passata in giudicato determinando l'annullamento della sanzione irrogata per l'anno termico 2005-2006. Conseguentemente Eni ha utilizzato a beneficio del conto economico 2007 l'ammontare accantonato al fondo rischi nel 2006.

Istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione alla determinazione del prezzo consigliato dei carburanti in rete. Con delibera del 18 gennaio 2007, l'AGCM ha avviato un'istruttoria per possibile intesa restrittiva della concorrenza ex art. 81 Trattato CE nei confronti di Eni e di altre otto compagnie petrolifere. Secondo l'AGCM, le compagnie, quantomeno a partire dal 2004, avrebbero posto in essere meccanismi collusivi nella determinazione del prezzo consigliato dei carburanti in rete, attraverso continui scambi di informazioni.

Nell'aprile 2007, Eni ha depositato presso l'AGCM una proposta di impegni, avvalendosi del *sub-procedimento* che l'AGCM mette a disposizione delle imprese, al fine di determinare una chiusura istruttoria senza irrogazione della sanzione e accertamento di eventuali infrazioni. Nel dicembre 2007 l'AGCM ha definitivamente approvato gli impegni presentati da Eni e conseguentemente ha deliberato la chiusura del procedimento istruttorio senza accertamento di alcuna infrazione e senza irrogazione di alcuna sanzione. In particolare Eni ha assunto impegni nel mercato della vendita dei carburanti volti a contenere e, possibilmente ridurre, i prezzi al pubblico che, per la modalità *iperself*, risulteranno allineati alla media europea; inoltre si è impegnata a stipulare accordi con la Grande Distribuzione Organizzata.

STOCCAGGI GAS ITALIA SPA

Tariffe. Con delibera del 27 febbraio 2002, n. 26 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fissato i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico relative al primo periodo di regolazione (dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2006) e con effetto retroattivo dal 21 giugno 2000. Il 18 marzo 2002 la Stoccaggi Gas Italia (Stogit) ha presentato le proprie proposte tariffarie per il primo periodo di regolazione sulla base dei criteri fissati dall'Autorità. Le proposte di Stogit sono state rigettate dall'Autorità che con la delibera del 26 marzo 2002, n. 49 ha stabilito le tariffe per il primo periodo di regolazione. La Stogit ha applicato le tariffe stabilite dalle delibere n. 26/2002 e n. 49/2002, ma ha impugnato tali delibere per ottenerne l'annullamento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che, con sentenza del 29 settembre 2003, ha respinto il ricorso presentato dalla Stogit. Contro tale sentenza la Stogit ha presentato appello al Consiglio di Stato che, con sentenza depositata il 26 gennaio 2006, ha respinto il ricorso.

POLIMERI EUROPA SPA

Violazione della normativa ambientale sulla gestione di rifiuti. Avanti il Tribunale di Gela, si è svolto un procedimento penale concernente la presunta violazione della normativa ambientale sulla gestione di rifiuti per quanto riguarda l'impianto ACN e l'utilizzo del FOK prodotto dall'impianto di *steam cracking* concluso con sentenza di condanna e riconoscimento in via equitativa di un danno di importo immateriale a un'associazione ambientalista costituitasi in giudizio e con rinvio al giudice civile per le determinazioni delle ulteriori richieste di danno.

La Corte di Appello di Caltanissetta, innanzi alla quale era stata impugnata la sentenza di primo grado, ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

RAFFINERIA DI GELA SPA

Inquinamento suolo e acque reflue. Nel 1999 la Procura della Repubblica di Gela ha avviato un'indagine al fine di accertare l'eventuale inquinamento del suolo e delle acque reflue che sfociano nel mare antistante la Raffineria. Nel giudizio si sono costituite parti civili tre associazioni ambientaliste che hanno chiesto alla Raffineria di Gela SpA, costituita nel giudizio come successore di Eni, la somma complessiva di 551 milioni di euro a titolo di risarcimento danni. Con sentenza di proscioglimento di primo grado del 20 febbraio 2007, il Tribunale di Gela ha dichiarato che il fatto non sussiste.

SYNDIAL SPA

Atto di citazione per l'accertamento della responsabilità nell'inquinamento dei terreni di Paderno Dugnano. Con atto di citazione notificato nel marzo 2004, la Sitindustrie SpA, che nel 1996 ha acquistato da EniRisorse (ora incorporata in Syndial SpA) lo stabilimento di Paderno Dugnano, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano la Syndial SpA chiedendo di accertare

la responsabilità di quest'ultima nell'inquinamento dei terreni e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura minima necessaria alla bonifica. Con sentenza n. 8404/06 pronunciata il 10 giugno 2006, il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente le domande della Sitindustrie. Il termine per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano è scaduto il 1° novembre 2007.

ENI SPA

Notifica a Eni Petroleum Co Inc di una "subpoena" del US Department of Justice - Antitrust Division, con la richiesta di documenti e informazioni sull'attività delle cere e una prova testimoniale. Lo US Department of Justice - Antitrust Division, il 28 aprile 2005 ha notificato a Eni Petroleum Co Inc, nella sede di Houston (USA), una "subpoena" con la richiesta di fornire documenti e informazioni sull'attività relativa alle cere e una prova testimoniale per il 20 giugno 2005. La società ha formalmente risposto che non commercializza né importa cere nel territorio degli Stati Uniti.

ENI SPA

Decreto Dirigenziale Regione Lombardia.

Con Decreto Dirigenziale del 6 dicembre 2000 la Regione Lombardia ha affermato l'imponibilità del metano impiegato per la produzione di energia elettrica ai fini dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di consumo, relativamente alla quale Eni SpA agisce quale sostituto d'imposta nei confronti dei propri clienti. In considerazione delle perduranti incertezze interpretative, lo stesso decreto prevedeva i termini entro i quali le aziende erogatrici potevano corrispondere il tributo senza oneri sanzionatori. Eni e le altre aziende erogatrici non hanno inteso avvalersi di tale possibilità perché ritengono il gas impiegato per la produzione di energia elettrica al di fuori del campo di applicazione dell'addizionale. Al riguardo è stata chiesta un'interpretazione ufficiale al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero con risoluzione del 29 maggio 2001 ha confermato l'inapplicabilità dell'imposta. Eni, considerata l'indisponibilità della Regione a recepire la risoluzione ministeriale e a revocare il Decreto Dirigenziale, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che con sentenza notificata il 18 marzo 2002 ha dichiarato la materia non di competenza del giudice amministrativo. In relazione a ciò, se la Regione dovesse notificare gli atti impositivi per chiedere l'addizionale, Eni impugnerà gli stessi avanti il giudice competente. In precedenza la Regione Lombardia aveva stabilito con L.R. n. 27/2001 che dal 1° gennaio 2002 non è più dovuta l'addizionale oggetto del giudizio, ma ha dichiarato dovuti i relativi tributi sorti anteriormente a tale data. Il contenzioso è da considerarsi chiuso per decorrenza del termine ordinario (cinque anni) di prescrizione dell'azione di accertamento dei tributi in oggetto.

SNAM RETE GAS

Tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti.

La Regione Sicilia, con Legge Regionale del 26 marzo 2002 n. 2 entrata in vigore a decorrere dall'aprile 2002, ha istituito un tributo ambientale sulla proprietà di condotte di prima specie, con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar, ricadenti nel proprio territorio. Snam Rete Gas ha pagato le prime otto rate per un ammontare complessivo di 86,1 milioni di euro, sospendendo i pagamenti nel dicembre 2002 in forza di una sentenza del TAR Lombardia. Contemporaneamente, Snam Rete Gas ha promosso le iniziative necessarie per salvaguardarsi dagli effetti del provvedimento innanzi alle competenti sedi della giustizia europea e della giustizia tributaria italiana.

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 21 giugno 2007 ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario del tributo in oggetto in quanto in contrasto con l'accordo di cooperazione sottoscritto fra la Comunità Economica Europea e l'Algeria, in base al quale ad alcuni prodotti (compreso il gas metano) provenienti da tale Paese non sono applicabili dazi o tasse di effetto equivalente. A seguito di tale sentenza l'Assemblea della Regione Sicilia ha abrogato la norma istitutiva del tributo in esame con l'art. 4 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 15.

Con diverse sentenze emesse a partire dal 2004 e passate in giudicato nel corso del 2007, la Commissione Tributaria di Palermo prima provinciale e poi regionale ha dichiarato l'illegittimità del tributo per contrasti con le norme comunitarie condannando la Regione Sicilia al rimborso delle somme versate.

L'Assemblea della Regione Sicilia, nella legge finanziaria regionale per il 2008 ha previsto le necessarie coperture per la restituzione delle somme dovute a Snam Rete Gas. Il 18 febbraio 2007 è stato siglato un accordo tra la Regione e Snam Rete Gas per la dilazione in sei rate annuali a partire dal 1° trimestre 2008 del pagamento delle somme dovute. Il 1° marzo 2008 Snam Rete Gas ha incassato la prima rata del rimborso.

Altri impegni e rischi

Le *parent company guarantees* rilasciate a fronte degli impegni contrattuali assunti dal settore Exploration & Production per l'attività di esplorazione e produzione di idrocarburi quantificabili, sulla base degli investimenti ancora da eseguire, in 11.110 milioni di euro (4.911 milioni di euro al 31 dicembre 2006). L'incremento di 6.199 è riferito essenzialmente ai nuovi impegni di Agip Caspian Sea BV in Kazakhstan (5.605 milioni di euro).

L'impegno assunto da Eni nella convenzione firmata il 15 ottobre 1991 tra la Treno Alta Velocità - TAV SpA e il CEPAV (Consorzio Eni per l'Alta Velocità) Due di dare la propria disponibilità a garantire la buona esecuzione della progettazione e della realizzazione delle opere affidate al Consorzio, garantendo perciò a TAV il puntuale e corretto adempimento da parte del Consorzio di tutte le obbligazioni previste nella convenzione e nell'Atto Integrativo e in ogni atto aggiuntivo addendum e/o modifica o integrazione. Il Regolamento del Consorzio obbliga i consorziati a rilasciare la manleva e le garanzie negli stessi termini del CEPAV Uno.

L'impegno assunto da Eni USA Gas Marketing Llc verso la società Cameron Llc per il contratto di rigassificazione sottoscritto in data 1° agosto 2005. L'impegno è sottoposto a clausola sospensiva e avrà efficacia dal momento dell'avvio del servizio di rigassificazione previsto in una data compresa tra il 1° ottobre 2008 e il 30 giugno 2009. L'impegno è stimabile in 226 milioni di euro.

L'impegno assunto da Eni USA Gas Marketing Llc verso la società Gulf LNG Energy per l'acquisizione della capacità non impegnata di rigassificazione (5,78 miliardi di metri cubi/anno) per i 20 anni in cui è previsto l'utilizzo dell'impianto (2011-2031). L'impegno previsto è stimato per un ammontare non superiore a 1.400 milioni di dollari USA (951 milioni di euro).

L'impegno assunto da Eni USA Gas Marketing Llc verso la società Angola LNG Supply Service per l'acquisto del gas rigassificato al terminale di Pascagoula (USA). L'impegno di acquisto avrà efficacia dal momento dell'avvio dell'impianto previsto a partire dal 2011 e fino al 2031.

A seguito della cessione di partecipazioni e di rami aziendali Eni ha assunto rischi non quantificabili per eventuali indennizzi dovuti agli acquirenti a fronte di sopravvenienze passive di carattere generale, fiscale, contributivo e ambientale. Eni ritiene che tali rischi non comporteranno effetti negativi rilevanti sul bilancio consolidato.

Attività in concessione

Eni opera in regime di concessione prevalentemente nel settore Exploration & Production e in alcune attività dei settori Gas & Power e Refining & Marketing. Nel settore Exploration & Production le clausole contrattuali che regolano le concessioni minerarie, le licenze e i permessi esplorativi disciplinano l'accesso di Eni alle riserve di idrocarburi e differiscono da Paese a Paese. Le concessioni minerarie, le licenze e i permessi sono assegnati da chi ne detiene il diritto di proprietà, generalmente Enti pubblici, compagnie petrolifere di Stato e, in alcuni contesti giuridici, anche privati. A fronte delle concessioni minerarie ricevute, Eni corrisponde delle *royalties* e, in funzione della legislazione fiscale vigente nel Paese, delle imposte a vario titolo. Eni sostiene i rischi e i costi connessi all'attività di esplorazione, sviluppo e i costi operativi e ha diritto alle produzioni realizzate. Nei *Production Sharing Agreement* e nei contratti di *buy-back* il diritto sulle produzioni realizzate è determinato dagli accordi contrattuali, sottoscritti con le compagnie petrolifere di Stato concessionarie, che stabiliscono le modalità di rimborso sotto forma di diritto sulle produzioni, dei costi sostenuti per le attività di esplorazione, sviluppo e dei costi operativi (*cost oil*) e la quota di spettanza a titolo di remunerazione (*profit oil*). Con riferimento allo stoccaggio del gas naturale in Italia, l'attività è svolta sulla base di concessioni di durata non superiore a venti anni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai soggetti che presentano i requisiti di idoneità normativamente previsti e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni di Legge. Nel settore Gas & Power l'attività di distribuzione gas è svolta in regime di concessione tramite affidamento del servizio da parte degli Enti locali. Alla scadenza della concessione al gestore uscente, a fronte della cessione delle proprie reti di distribuzione, è riconosciuto un indennizzo definito con i criteri della stima industriale. Le tariffe del servizio di distribuzione sono definite sulla base di una metodologia stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Decreto Legislativo n. 164/2000 prevede l'affidamento del servizio di distribuzione esclusivamente con gara, per una durata massima di 12 anni. Nel settore Refining & Marketing alcune stazioni di servizio e altri beni accessori al servizio di vendita insistono su aree autostradali concesse a seguito di una gara pubblica in sub-concessione dalle società concessionarie autostradali per l'erogazione del servizio di distribuzione di prodotti petroliferi e lo svolgimento delle attività accessorie. Tali beni vengono ammortizzati lungo la durata della concessione (normalmente 5 anni per l'Italia). A fronte dell'affidamento dei servizi sopra indicati, Eni corrisponde alle società autostradali *royalties* fisse e variabili calcolate in funzione dei quantitativi venduti. Al termine delle concessioni è generalmente prevista la devoluzione gratuita dei beni immobili non rimuovibili.

Regolamentazione in materia ambientale

I rischi connessi all'impatto delle attività Eni sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nella precedente sezione "Rischi di Impresa - Rischio *operation*". In particolare, per quanto riguarda il rischio ambientale, Eni attualmente non ritiene che vi saranno effetti negativi particolarmente rilevanti sul bilancio consolidato per il rispetto della normativa ambientale - anche tenuto conto

degli interventi già effettuati, delle polizze assicurative stipulate e dei fondi rischi stanziati. Tuttavia non può essere escluso con certezza il rischio che Eni possa incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti perché, allo stato attuale delle conoscenze, è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto tra l'altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che emergano nuove contaminazioni; (ii) i risultati delle caratterizzazioni in corso e da eseguire e gli altri possibili effetti derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 471/1999; (iii) gli eventuali effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente; (iv) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale; (v) la possibilità di controversie e la difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.

Emission trading

Il Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006 ha recepito la direttiva *Emission Trading* 2003/87/CE in materia di emissioni dei gas ad effetto serra e la direttiva 2004/101/CE relativa all'utilizzo di crediti di carbonio derivanti da progetti basati sui meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. Dal 1° gennaio 2005 è operativo lo Schema Europeo di *Emission Trading* (ETS), in relazione al quale il 24 febbraio 2006 è stato emanato il decreto del Ministro dell'Ambiente recante l'assegnazione agli impianti esistenti dei permessi di emissione per il triennio 2005-2007. A Eni sono stati assegnati permessi di emissione equivalenti a 65,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica (di cui 22,4 per il 2005, 22,4 per il 2006 e 20,8 per il 2007), a cui vanno aggiunti circa 11,7 milioni di permessi di emissione rilasciati agli impianti "nuovi entranti" nel corso del triennio 2005-2007. A seguito della realizzazione dei progetti di riduzione delle emissioni, in particolare per la cogenerazione di energia elettrica e vapore con cicli combinati ad alta efficienza nelle raffinerie e nei poli petrolchimici, nell'esercizio 2007 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni incluse nel decreto sono risultate, complessivamente, inferiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. Nell'esercizio 2007 le emissioni di anidride carbonica sono risultate pari a circa 24,0 milioni di tonnellate.

Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i “Ricavi”. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel “Commento ai risultati economico-finanziari” della Relazione sulla gestione.

I ricavi della gestione caratteristica si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.679	85.957	87.103
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	49	148	153
	73.728	86.105	87.256

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono indicati al netto delle seguenti voci:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Accise	14.140	13.762	13.292
Vendite in conto permuta di prodotti petroliferi, escluse le accise	2.487	2.750	2.728
Prestazioni fatturate a <i>partner</i> per attività in <i>joint venture</i>	1.331	1.385	1.554
Vendite a gestori di impianti stradali per consegne fatturate a titolari di carte di credito	1.326	1.453	1.480
Vendite in conto permuta di altri beni	108	127	121
	19.392	19.477	19.175

I ricavi netti della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività e per area geografica di destinazione alla nota n. 35 “Informazioni per settore di attività e per area geografica”.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali	114	61	181
Locazioni e affitti di azienda	102	98	95
Indennizzi	89	40	87
Plusvalenze da vendite di attività materiali e immateriali	71	100	66
Altri proventi (*)	422	484	398
	798	783	827

(*) Di ammontare unitario inferiore a 25 milioni di euro.

Costi operativi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i “Costi operativi”. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel “Commento ai risultati economico-finanziari” della Relazione sulla gestione.

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	35.318	44.661	44.884
Costi per servizi	9.405	10.015	10.828
Costi per godimento di beni di terzi	1.929	1.903	2.276
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	1.643	767	591
Altri oneri	1.100	1.089	1.095
	49.395	58.435	59.674
a dedurre:			
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(704)	(809)	(1.357)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(124)	(136)	(138)
	48.567	57.490	58.179

I costi per servizi comprendono compensi di mediazione per 37 milioni di euro (24 e 39 milioni di euro rispettivamente nel 2005 e nel 2006).

I costi di ricerca e sviluppo che non soddisfano le condizioni stabilite per la loro rilevazione all'attivo patrimoniale ammontano a 189 milioni di euro (202 e 219 milioni di euro rispettivamente nel 2005 e nel 2006).

I costi per godimento di beni di terzi comprendono canoni per contratti di *leasing* operativo per 1.081 milioni di euro (777 e 860 milioni di euro rispettivamente nel 2005 e nel 2006) e *royalties* su prodotti petroliferi estratti per 772 milioni di euro (965 e 823 milioni di euro rispettivamente nel 2005 e nel 2006). I pagamenti minimi futuri dovuti per contratti di *leasing* operativo non annullabili si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Pagabili entro:			
1 anno	363	594	588
da 2 a 5 anni	799	1.474	1.401
oltre 5 anni	418	762	942
	1.580	2.830	2.931

I contratti di *leasing* operativo riguardano principalmente *time charter* e noli di navi a lungo termine, terreni, stazioni di servizio e immobili per ufficio. Questi contratti, generalmente, non prevedono opzioni di rinnovo. Non ci sono significative restrizioni imposte ad Eni dagli accordi di *leasing* operativo con riferimento alla distribuzione di dividendi, alla disponibilità degli asset o alla capacità di indebitarsi.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri al netto degli utilizzi per esuberanza di 591 milioni di euro (1.643 e 767 milioni di euro rispettivamente nel 2005 e nel 2006) riguardano in particolare il fondo rischi ambientali per 327 milioni di euro (515 e 248 milioni di euro rispettivamente nel 2005 e nel 2006), il fondo rischi per contenziosi per 79 milioni di euro (336 e 149 milioni di euro rispettivamente nel 2005 e nel 2006) e il fondo oneri per operazioni e concorsi a premio per 59 milioni di euro (50 e 44 milioni di euro rispettivamente nel 2005 e nel 2006). Ulteriori informazioni sono riportate alla nota n. 22 "Fondi per rischi e oneri".

Costo lavoro

Il costo lavoro si analizza come segue:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Salari e stipendi	2.484	2.630	2.906
Oneri sociali	662	691	690
Oneri per benefici ai dipendenti	126	230	161
Altri costi	255	305	275
	3.527	3.856	4.032
a dedurre:			
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(143)	(161)	(184)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(33)	(45)	(48)
	3.351	3.650	3.800

Gli oneri per benefici ai dipendenti di 161 milioni di euro comprendono il provento relativo alla modifica dell'istituto del trattamento di fine rapporto a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 e dei relativi decreti attuativi (83 milioni di euro). Maggiori informazioni sono riportate alla nota n. 23 "Fondi per benefici ai dipendenti".

Numero medio dei dipendenti

Il numero medio dei dipendenti delle imprese incluse nell'area di consolidamento ripartito per categoria è il seguente:

(numero)	2005	2006	2007
Dirigenti	1.754	1.676	1.594
Quadri	10.747	11.142	11.816
Impiegati	34.457	34.671	35.725
Operai	24.345	25.426	25.582
	71.303	72.915	74.717

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come semisomma dei dipendenti all'inizio e alla fine del periodo. Il numero medio dei dirigenti comprende i *manager* assunti e operanti all'estero la cui posizione organizzativa è assimilabile alla qualifica di dirigente.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Eni

STOCK GRANT

Allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e di fidelizzazione dei dirigenti di Eni SpA e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile¹ legato al conseguimento di obiettivi prefissati che determini la loro partecipazione al rischio di impresa e alla crescita del valore per l'azionista, nonché il consolidamento nel tempo del loro apporto professionale ai processi gestionali delle attività di Eni, negli esercizi 2003, 2004 e 2005 sono stati approvati piani di incentivazione che prevedono, previa verifica del conseguimento degli obiettivi aziendali prefissati nell'anno precedente, l'impegno di assegnare a titolo gratuito azioni proprie. L'assegnazione è effettuata entro i 45 giorni successivi al compimento del terzo anno dalla data di assunzione dell'impegno. Al 31 dicembre 2007 rimangono in essere impegni di assegnazione a titolo gratuito per n. 902.800 azioni ordinarie Eni del valore nominale di 1 euro. Gli impegni riguardano l'assegnazione 2003 per n. 2.500 azioni con un *fair value* di 11,20 euro per azione, l'assegnazione 2004 per n. 1.700 azioni con un *fair value* di 14,57 euro per azione e l'assegnazione 2005 per n. 898.600 azioni con un *fair value* di 20,08 euro per azione.

L'evoluzione dei piani di *stock grant* in essere nel 2005, nel 2006 e nel 2007 è la seguente (trattandosi di azioni gratuite il prezzo di esercizio è nullo):

	2005		2006		2007	
	Numero di azioni	Prezzo di mercato ^(a) (euro)	Numero di azioni	Prezzo di mercato ^(a) (euro)	Numero di azioni	Prezzo di mercato ^(a) (euro)
Diritti esistenti al 1° gennaio	3.112.200	18,461	3.127.200	23,460	1.873.600	25,520
Nuovi diritti assegnati	1.303.400	21,336				
Diritti esercitati nel periodo	(1.273.500)	23,097	(1.236.400)	23,933	(966.000)	24,652
Diritti decaduti nel periodo	(14.900)	22,390	(17.200)	23,338	(4.800)	26,972
Diritti esistenti al 31 dicembre	3.127.200	23,460	1.873.600	25,520	902.800	25,120
di cui: esercitabili al 31 dicembre	38.700	23,460	156.700	25,520	68.100	25,120

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media, ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente: (i) la data di assegnazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell'assegnatario; (iii) la data di risoluzione unilaterale dal rapporto di lavoro per i diritti decaduti). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale al 31 dicembre.

(1) Sono escluse le società controllate con azioni quotate in Borsa (le società hanno un proprio piano di incentivazione) e le loro controllate.

STOCK OPTION

Al fine di consentire la partecipazione ad un efficace sistema di incentivazione manageriale ai dirigenti di Eni SpA e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile² che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del Gruppo o che sono di interesse strategico per il Gruppo, sono stati avviati piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di diritti di acquisto su azioni Eni (di seguito "opzioni").

PIANI 2002-2004 E 2005

Le opzioni danno la facoltà a ciascun assegnatario di acquistare le azioni in un rapporto di 1:1, decorsi tre anni dalla data di assegnazione (*vesting period*) e per un periodo massimo di cinque anni, a un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana SpA nel mese precedente l'assegnazione o (dal 2003), se maggiore, al costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data dell'assegnazione ("*strike price*").

PIANO 2006-2008

Il piano di *stock option* 2006-2008 ha introdotto una condizione di *performance* ai fini dell'esercizio delle opzioni. Al termine di ciascun triennio di *vesting* dall'assegnazione, il Consiglio di Amministrazione determinerà il numero di opzioni esercitabili, in percentuale compresa tra zero e 100, in funzione del posizionamento del *Total Shareholders' Return (TSR)* del titolo Eni rispetto a quello delle altre sei maggiori compagnie petrolifere internazionali per capitalizzazione. Le opzioni potranno essere esercitate dopo tre anni dall'assegnazione (*vesting period*) e per un periodo massimo di tre anni a un prezzo corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana SpA nel mese precedente l'assegnazione ("*strike price*").

La media di tali prezzi, ponderata per le quantità assegnate, corrisponde a 23,119 euro per azione per le assegnazioni 2006 e a 27,451 euro per azione per le assegnazioni 2007.

Al 31 dicembre 2007 sono state assegnate n. 17.699.625 opzioni per l'acquisto di n. 17.699.625 azioni ordinarie di Eni SpA del valore nominale di 1 euro. Le opzioni si riferiscono all'assegnazione 2002 per n. 107.500 azioni con un prezzo di esercizio di 15,216 euro per azione, all'assegnazione 2003 per n. 281.400 azioni con un prezzo di esercizio di 13,743 euro per azione, all'assegnazione 2004 per n. 1.124.000 azioni con un prezzo di esercizio di 16,576 euro per azione, all'assegnazione 2005 per n. 3.812.000 azioni con un prezzo di esercizio di 22,512 euro per azione, all'assegnazione 2006 per n. 6.467.775 azioni con un prezzo di esercizio medio ponderato per le quantità assegnate di 23,119 euro per azione e all'assegnazione 2007 per n. 5.906.950 azioni con un prezzo di esercizio di 27,451 euro per azione.

Al 31 dicembre 2007 la vita utile media residua delle opzioni è di 2 anni e 7 mesi per il piano 2002, di 3 anni e 7 mesi per il piano 2003, di 4 anni e 7 mesi per il piano 2004, di 5 anni e 7 mesi per il piano 2005, di 4 anni e 7 mesi per il piano 2006 e di 5 anni e 7 mesi per il piano 2007.

L'evoluzione dei piani di *stock option* in essere nel 2005, nel 2006 e nel 2007 è la seguente:

	2005			2006			2007		
	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Prezzo di mercato ^(a) (euro)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Prezzo di mercato ^(a) (euro)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Prezzo di mercato ^(a) (euro)
Diritti esistenti al 1° gennaio	11.789.000	15,111	18,461	13.379.600	17,705	23,460	15.290.400	21,022	25,520
Nuovi diritti assegnati	4.818.500	22,512	22,512	7.050.000	23,119	23,119	6.128.500	27,451	27,447
Diritti esercitati nel periodo	(3.106.400)	15,364	22,485	(4.943.200)	15,111	23,511	(3.028.200)	16,906	25,338
Diritti decaduti nel periodo	(121.500)	16,530	23,100	(196.000)	19,119	23,797	(691.075)	24,346	24,790
Diritti esistenti al 31 dicembre	13.379.600	17,705	23,460	15.290.400	21,022	25,520	17.699.625	23,822	25,120
di cui: esercitabili al 31 dicembre	1.540.600	16,104	23,460	1.622.900	16,190	25,520	2.292.125	18,440	25,120

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media, ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente: (i) la data di assegnazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell'assegnatario; (iii) la data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i diritti decaduti). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti all'inizio e fine periodo è puntuale al 31 dicembre.

(2) Sono escluse le società controllate con azioni quotate in Borsa (le società hanno un proprio piano di incentivazione) e le loro controllate.

Il valore di mercato unitario delle opzioni assegnate era di 5,39 euro per azione nel 2002, di 1,50 euro per azione nel 2003, di 2,01 euro per azione nel 2004, di 3,33 euro per azione nel 2005; la media ponderata per il numero di azioni di 2,89 euro per azione nel 2006 e la media ponderata per il numero di azioni di 2,98 euro nel 2007. Il valore di mercato per azione è stato determinato utilizzando le seguenti assunzioni:

		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Tasso d'interesse privo di rischio	(%)	3,5	3,2	3,2	2,5	4,0	4,7
Durata	(anni)	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0
Volatilità implicita	(%)	43,0	22,0	19,0	21,0	16,8	16,3
Dividendi attesi	(%)	4,5	5,4	4,5	4,0	5,3	4,9

Il costo dei piani di *stock grant* e *stock option* di competenza dell'esercizio ammonta a 27 milioni di euro (rispettivamente, 35 e 20 milioni di euro nel 2005 e nel 2006).

Compensi spettanti al *key management personnel*

I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (cd. *key management personnel*) ammontano a 15, 23 e 25 milioni di euro rispettivamente per il 2005, 2006 e il 2007 e si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Salari e stipendi	11	16	17
Benefici successivi al rapporto di lavoro	1	1	1
Altri benefici a lungo termine		3	3
Indennità per cessazione del rapporto di lavoro	1		
<i>Stock grant</i> e <i>stock option</i>	2	3	4
	15	23	25

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

I compensi spettanti agli amministratori ammontano a 19,2, 8,7 e 8,9 milioni di euro rispettivamente per gli esercizi 2005, 2006 e 2007. I compensi spettanti ai sindaci ammontano a 0,785, 0,686 e 0,678 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2005, 2006 e 2007.

I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuti per lo svolgimento della funzione di amministratore o di sindaco in Eni SpA e in altre imprese incluse nell'area di consolidamento, che abbiano costituito un costo per Eni.

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e svalutazioni si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Ammortamenti:			
- attività materiali	4.576	4.821	5.031
- attività immateriali	936	1.335	2.000
	5.512	6.156	7.031
Svalutazioni:			
- attività materiali	264	231	145
- attività immateriali	8	54	62
	272	285	207
a dedurre:			
- rivalutazioni di attività materiali		(17)	
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(2)	(2)	(2)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(1)	(1)	
	5.781	6.421	7.236

31 Proventi (oneri) finanziari

I proventi (oneri) finanziari si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Proventi su partecipazioni			188
Oneri finanziari imputati all'attivo patrimoniale	159	116	180
Proventi netti da crediti finanziari	95	130	112
Proventi netti su titoli	36	51	39
Interessi su crediti di imposta	17	17	31
Proventi (oneri) netti su contratti derivati	(386)	383	26
Differenze attive (passive) nette di cambio	169	(152)	(51)
Interessi netti verso banche	(38)	79	(80)
Interessi e altri oneri verso altri finanziatori	(56)	(101)	(129)
Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo ^(a)	(109)	(116)	(186)
Interessi e altri oneri su prestiti obbligazionari	(265)	(247)	(258)
Altri proventi (oneri) netti	12	1	45
	(366)	161	(83)

(a) La voce riguarda l'incremento dei fondi per rischi e oneri che sono indicati, a un valore attualizzato, nelle passività non correnti del bilancio.

I proventi (oneri) su contratti derivati si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Contratti su valute	(85)	313	120
Contratti su tassi d'interesse	(138)	61	35
Contratti su merci	(163)	9	(129)
	(386)	383	26

I proventi netti su contratti derivati di 26 milioni di euro (oneri netti per 386 milioni di euro e proventi netti per 383 milioni di euro rispettivamente nel 2005 e nel 2006) si determinano principalmente per la rilevazione a conto economico degli effetti relativi alla valutazione al *fair value* dei contratti derivati che non possono considerarsi di copertura secondo gli IFRS in quanto realizzati per importi corrispondenti all'esposizione netta dei rischi su cambi, su tassi di interesse e su merci e, pertanto, non sono riferibili a specifiche transazioni commerciali o finanziarie. La stessa carenza di requisiti formali per considerare di copertura i contratti derivati comporta la rilevazione delle differenze attive (passive) nette di cambio in quanto gli effetti dell'adeguamento al cambio di fine esercizio delle attività e passività in moneta diversa da quella funzionale non vengono contabilmente compensate dalla variazione dei *fair value* dei contratti derivati. Gli oneri netti su contratti derivati su merci di 129 milioni di euro comprendono 52 milioni di euro relativi alla variazione negativa del *fair value*, inefficace ai fini della copertura (componente *time value*), dei contratti derivati posti in essere dal settore Exploration & Production per stabilizzare i flussi di cassa attesi nel periodo 2008-2011 dalla vendita di circa il 2% del totale delle riserve certe di idrocarburi al 31 dicembre 2006 in considerazione delle acquisizioni di asset in produzione, in sviluppo e in fase esplorativa realizzate nel 2007 nell'*onshore* del Congo dalla società francese Maurel & Prom e nel Golfo del Messico dalla società Dominion Resources. Maggiori informazioni sono riportate alle nn. 20 "Altre passività" correnti e 25 "Altre passività" non correnti. I proventi su partecipazioni di 188 milioni di euro riguardano la valutazione al *fair value* della partecipazione del 20% in OAO Gazprom Neft e della relativa opzione di acquisto attribuita da Eni a Gazprom (maggiori informazioni sono indicate alla nota n. 2 "Altre attività finanziarie negoziabili o disponibili per la vendita").

32 Proventi (oneri) su partecipazioni

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

L'effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto si analizza come segue:

(milioni di euro)	2005	2006	2007
Plusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	770	887	906
Minusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	(33)	(36)	(135)
Utilizzi (accantonamenti) netti del fondo copertura perdite per valutazione con il metodo del patrimonio netto		(56)	2
	737	795	773